

# La Mediazione Civile e Commerciale dopo il “decreto del fare”

di Tullio Caracciolo

Il D.L. del C.d.M. del 15 giugno 2013, c.d. “decreto del Fare”, approvato dal Governo Letta ha apportato delle modifiche sostanziali al modello di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010.

Il Governo non si è limitato a sanare i vizi di delega denunciati dalla famosa sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012, ma ha aggiunto delle **significative novità**:

1) è stato introdotto un **incontro preliminare (cd. “di programmazione”)** in cui il mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (art. 8, comma 1). Solo lo svolgimento di questo incontro preliminare è **condizione di procedibilità (per le materie indicate)** e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti (art. 17, comma 5 bis). La vera e propria procedura di mediazione si svolge invece solo a seguito del consenso delle parti le quali, se non interessate alla mediazione, sono libere di decidere di non proseguire nella procedura e in questo caso il procedimento si conclude con un mancato accordo;

2) la mediazione non è più obbligatoria per le controversie in materia di RC Auto e per i procedimenti di “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” di cui all’art. 696-bis c.p.c.;

3) nell’ambito della **competenza territoriale** viene introdotta la norma per cui le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l’eventuale causa;

4) quando il giudice – anche in **sede di appello**, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti – ritiene di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (d.c. mediazione delegata) le parti sono obbligate a partecipare all’incontro di programmazione. Se infatti la mediazione è delegata dal giudice, l’esperimento del procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità per il prosieguo della causa (art. 5, comma 2);

5) **la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;**

6) ai fini **dell’efficacia esecutiva dell’accordo**, sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, è sufficiente che l’accordo di mediazione venga firmato dalle parti e dai loro avvocati, senza ulteriori passaggi. Con la sottoscrizione del testo sono infatti i legali che ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.

7) per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, **le parti dovranno essere assistite da un Avvocato** durante le sessioni di mediazione;

8) gli **avvocati sono mediatori di diritto**. E’ stata infatti estesa la qualifica di mediatore a tutti gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale, anche se non hanno partecipato ad alcun specifico corso di formazione e abilitazione.